



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REP. N. 15 DEL 14-04-2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente mediante lettera d'invito notificata nei modi e termini di regolamento fatta recapitare a ciascuno dei sottoelencati nominativi:

Eseguito l'appello, risultano:

CECCHETTO MILENA	Sindaco	Presente
MEGGIOLARO CLAUDIO	Presidente	Presente
BOMITALI ENRICO	Consigliere	Assente
CARRETTA PIERANGELO	Consigliere	Assente
CORTIVO TULLIO	Consigliere	Assente
LARIGNO MENSÌ CLARA	Consigliere	Presente
MASETTA MIRCO	Consigliere	Presente
MEGGIOLARO MAURIZIO	Consigliere	Presente
NORI IGOR	Consigliere	Presente
PALMA MAURO	Consigliere	Assente
PELLIZZARO ROBERTO	Consigliere	Presente
PERENZONI SONIA	Vice Presidente	Assente
PERUZZI MARCO	Consigliere	Presente
RANCAN ENNIO	Consigliere	Presente
SAVEGNAGO ANNA	Consigliere	Presente
SCALABRIN MAURIZIO	Consigliere	Assente
ZUCCON TOMMASO	Consigliere	Assente

Tot. presenti 10

Tot. assenti 7

ASSESSORI:

PERIPOLI GIANLUCA	Assessore	P
COLALTO CARLO	Assessore	P
CROCCO LORIS	Assessore	P
STOCCHERO MARIA	Assessore	P
TRAPULA GIANFRANCO	Assessore	P

Assiste alla seduta il **Segretario Generale BONSANTO DOTT. COSTANZO**

Il Sig. **MEGGIOLARO CLAUDIO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone quali scrutatori i Sig.

PERUZZI MARCO,

proposta approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 02/05/2014, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI, in particolare:

comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma modificato dall'art. 2, c. 1 n. 68/2014).

comma 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

comma 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

comma 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

comma 674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge (*comma modificato dall'art. 1 c. 1 della Legge n. 68/2014*).

Tali limiti restano in vigore anche per il 2015.

comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

CONSIDERATO che:

- per l'anno 2015 la normativa prevista per l'applicazione dell'IMU e della TASI, non ha subito modifiche sostanziali rispetto a quella in vigore nell'anno 2014;
- l'Amministrazione Comunale intende effettuare uno spostamento nella misura del 1,5 per mille dell'aliquota dall'IMU alla TASI per quei contribuenti che possiedono unità immobiliari di categoria catastale A10, C01 e C03, cat. D (esclusi D10), poiché il pagamento della TASI è interamente deducibile dal reddito di impresa (art. 1, c. 715-716 della Legge 147/2013 che ha modificato l'art. 14 del D. Lgs. n. 23/2011), come la TARI, mentre il versamento IMU lo è solo fino al 20%. Tale manovra darebbe un po' di respiro alle attività economiche in un momento di difficoltà;

RICHIAMATA la delibera di consiglio Comunale n. 45 del 28/07/2014 con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014, come segue:

ALIQUOTA 2014	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
0,15 % Detrazione 40 euro per ogni figlio convivente con età non superiore ad anni 26 anni, massimo di euro 320 (8 figli), da ripartire tra i contitolari conviventi e fino a capienza dell'imposta.	Abitazioni principali e relative pertinenze (limite di una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) e quelle ad esse assimilate per legge o per regolamento comunale.
1,0 per mille (aliquota base)	Altri fabbricati
0,0 per mille	Aree Fabbricabili
1,0 per mille (aliquota base)	Fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali A06 e D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 21/03/2015 ha prorogato al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, già differito al 31/03/2015 con il decreto Ministero dell'Interno del 24/12/2014;

VALUTATO che le aliquote e le detrazioni proposte per l'anno 2015 consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti importi:

DESCRIZIONE	Note	Preventivo 2015
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	edifici comunali, aree attrezzate	€ 478.450,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	con esclusione delle voci finanziate con provvedimenti da contravvenzioni al CDS	€ 750.452,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE	non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione edifici	€ 279.100,00
ISTRUZIONE MEDIA	non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione edifici	€ 198.000,00
BIBLIOTECA		€ 262.300,00
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	con esclusione delle voci finanziate con provvedimenti da contravvenzioni al CDS	€ 555.767,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA		€ 503.640,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		€ 87.800,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		€ 336.530,00
ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	limitatamente alla quota di trasferimento all'Ulss per funzioni proprie (quota € x abitante)	€ 455.200,00

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI	€ 3.907.239,00
GETTITO PREVISIONALE TASI	€ 2.650.000,00
% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI	67,82 %

RITENUTO necessario, da parte dell'Amministrazione Comunale, per poter garantire un parziale finanziamento dei servizi indivisibili dell'Ente, la necessità di reperire con il gettito TASI un

importo di € 2.650.000,00 e, dalle stime operate sulla base imponibile della banca dati IMU, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto adottando le aliquote sotto riportate:

ALIQUOTA TASI 2015	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
<p>0,17 % Detrazione di € 40,00 per ogni figlio convivente con età non superiore ad anni 26 anni, massimo di euro 320 (8 figli), da ripartire tra i contitolari conviventi e fino a capienza dell'imposta.</p> <p>Maggiore detrazione di € 100,00 per le abitazioni principali occupate da nucleo familiare in cui convivono persone portatrici di handicap o anziani non autosufficienti o persone con invalidità (superiore al 66%), la cui condizione sia certificata da parte della competente Commissione Medica ed il cui reddito del nucleo familiare non sia superiore al parametro ISEE di € 15.000,00. L'agevolazione vale per quei nuclei i cui componenti siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze (come disciplinate per l'IMU), e che non risultino nel contempo essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile, anche al di fuori del territorio comunale.</p>	<p>Abitazioni principali e relative pertinenze (limite di una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) e quelle ad esse assimilate per legge o per regolamento comunale.</p> <p>Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione di € 100,00 dovranno presentare un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare sia per quanto riguarda i diritti su immobili sia per quanto riguarda l'esistenza della condizione agevolativa. L'autocertificazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il termine per effettuare il saldo. Il Comune di Montecchio Maggiore, in sede di controllo, potrà richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio.</p>
1,0 per mille (aliquota base)	Altri fabbricati (escluse le unità immobiliari censite nelle categorie catastali A10, C01 e C03, D)
0,0 per mille	Aree Fabbricabili
1,0 per mille (aliquota base)	Fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali A06 e D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)
2,5 per mille	Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A10, C01 e C03, D (esclusi i D10)

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/05/2014, come modificata dalla delibera di C.C. n. 59 del 30/09/2014, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2014, nella misura del:

- 0,92 % aliquota ordinaria;
- 0,40 % e detrazione di 200 euro per le abitazioni principali principali. Le abitazioni principali sono state esentate dal pagamento dell'IMU dalla Legge n. 147/2013 ad eccezione di quelle di lusso censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 0,66 % per i fabbricati dati in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) comunicati al Comune;
- 0,46 % per gli alloggi regolarmente assegnati da parte dell'ATER.

EVIDENZIATO che il D.L. n. 4 del 24/01/2015 convertito con modificazioni nella Legge n. 34 del 24/03/2015, pubblicato in G.U. il 25/03/2015, è stato stabilito che il criterio per stabilire se i terreni agricoli sono ancora esenti dal pagamento IMU non sarà più la Circolare n. 9 del 9/6/1993 che è stata presa a riferimento a partire dal 1993, sia per l'ICI che per l'IMU, ma l'elenco predisposto dall'Istat nel 1952 che stabilisce se un Comune è Montano, Parzialmente Montano o Non Montano. Il Comune di Montecchio Maggiore è individuato nell'elenco Istat come Non Montano e quindi i terreni agricoli non sono più esenti dall'IMU a partire dal 1/1/2014. Il D.L. n. 4/15 ha stabilito la data di scadenza per il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli al 10/02/2015.

PRESO ATTO del parere del Collegio dei revisori espresso in data 11.04.2015 previsto dall'art. 239 del TUEL n. 267/2000, a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012;

UDITA la relazione dell'Assessore rag. **Loris Crocco**;

PRESO ATTO degli interventi espressi durante la discussione che, appositamente trascritti, vengono conservati agli atti del Comune a corredo della deliberazione adottata e riportati nei lavori d'approvazione del verbale della presente seduta:

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce al presente atto;

CONFERMATA dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti ai sensi dell'art. 97, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

AI SENSI dell' art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1 - di approvare le seguenti aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015:

ALIQUOTA TASI 2015	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
0,17 % Detrazione di € 40,00 per ogni figlio convivente con età non superiore ad anni 26 anni, massimo di euro 320 (8 figli), da ripartire tra i contitolari conviventi e fino a capienza dell'imposta.	Abitazioni principali e relative pertinenze (limite di una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) e quelle ad esse assimilate per legge o per regolamento comunale.
Maggiore detrazione di € 100,00 per le abitazioni principali occupate da nucleo familiare in cui convivono persone portatrici di handicap o anziani non autosufficienti o persone con invalidità (superiore al 66%), la cui condizione sia certificata da parte della competente Commissione Medica ed il cui reddito del nucleo familiare non sia superiore al parametro ISEE di €	Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione di € 100,00 dovranno presentare un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare sia per quanto riguarda i diritti su immobili sia per quanto riguarda l'esistenza della condizione agevolativa. L'autocertificazione deve essere

15.000,00. L'agevolazione vale per quei nuclei i cui componenti siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze (come disciplinate per l'IMU), e che non risultino nel contempo essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile, anche al di fuori del territorio comunale.	presentata all'Ufficio Tributi entro il termine per effettuare il saldo. Il Comune di Montecchio Maggiore, in sede di controllo, potrà richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio.
1,0 per mille (aliquota base)	Altri fabbricati (escluse le unità immobiliari censite nelle categorie catastali A10, C01 e C03, D)
0,0 per mille	Aree Fabbricabili
1,0 per mille (aliquota base)	Fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali A06 e D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)
2,5 per mille	Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A10, C01 e C03, D (esclusi i D10)

2- di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015

	Aliquota di Legge (o standard)	Riferimento normativo	Aumento/Riduzione	Aliquota deliberata
Aliquota base	0,76 %	Comma 6 art. 13 D.L. 201/2011	0,16 %	0,92 %
Aliquota da applicare agli immobili produttivi di categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D10)	0,76 % <i>gettito riservato allo Stato</i>	Punto f) dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013)	0,01 % <i>gettito riservato al Comune</i>	0,77 %
Aliquota da applicare alle unità immobiliari con categoria catastale A10, C01 e C03	0,76 %	Punto f) dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013)	0,01 %	0,77 %
Aliquota e detrazione abitazione principale e pertinenze (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9)	0,40 % - detrazione 200 euro;	Comma 707 art. 1 Legge 147/2013	0,00 %	0,40 % - detrazione 200 euro;
Abitazioni di anziani e disabili in istituti di ricovero o di cura, purché non locate	0,40 % - detrazione 200 euro <i>facoltà di assimilazione all'abitazione principale</i>	Comma 707 art. 1 Legge 147/2013	0,00 %	Esenzione ai sensi Regolamento IMU per assimilazione all'abitazione principale
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557 : Fabbricati strumentali agricoli (categorie	Esenzione ai sensi di legge	Comma 708 art. 1 Legge 147/2013	0,00 %	Esenzione ai sensi di legge

catastali A06 e D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)				
Fabbricati dati in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) che vi abbiano trasferito la residenza anagrafica	0,76 %	Comma 707 art. 1 Legge 147/2013	-0,10 %	0,66 %
Alloggi regolarmente assegnati da parte dell'ATER	0,76 - detrazione 200 euro	Comma 707 art. 1 Legge 147/2013	-0,30 %	0,46 % - detrazione 200 euro

3 - di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4 - di dichiarare, con successiva votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli unanimi.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Meggiolaro Dott. Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bonsanto Dott. Costanzo

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Montecchio Maggiore, li 08-04-2015

Il Capo Settore - Responsabile del Servizio
F.to PERIN DOTT.SSA CARMEN

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Montecchio Maggiore, li 08-04-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PERIN DOTT.SSA CARMEN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000).

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Costanzo Bonsanto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all' albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi (numero _____ registro atti pubblicati).

Addi _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Costanzo Bonsanto

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio fino al giorno _____

Addi _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Costanzo Bonsanto